

GR_GERICHTE PKG 2018 16 vom 10. Oktober 2016

GR Gerichte, 2016-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PKG_2018_16

FR: GR_GERICHTE PKG 2018 16 du 10 octobre 2016

IT: GR_GERICHTE PKG 2018 16 del 10 ottobre 2016

Regeste

Praxis Kantonsgericht |

Regeste: siehe PKG-Dokument \x3Cbr\x3E | java.util.HashMap/1797211028

Erwägungen

E. 16

109 lontanà del proprietario ma fosse ordinato autoritativamente, e debba perciò essere disciplinato dagli artt. 229 segg. CO. Tale ragionamento convince. La giurisprudenza segue ormai questo ragionamento (vedi la decisione dell'Obergericht del Canton Zurigo LC110026-O/U del 17 ottobre 2011 consid. 3.3 seg.). Anche la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esprimersi in merito a diverse riprese. Nella PTC 2011 n. 1 questa Corte statui espressamente che lo scioglimento della comproprietà fra coniugi su istanza di uno dei coniugi, alla quale fa opposizione l'altro coniuge, costituirebbe una vendita all'asta giusta l'art. 229 cpv. 2 CO. È dunque chiaro che non può trattarsi di un'esecuzione forzata o un incanto analogo, bensì che lo scioglimento di comproprietà ordinato deve seguire le regole della vendita all'asta pubblica. 1.2.7. Gli artt. 229 segg. CO non regolano la procedura d'incanto, trattando solo del contratto di compravendita. Ciò significa che per l'esecuzione forzata ex art. 229 cpv. 1 CO si applicherà la LEF e le altre normative in materia; per la vendita all'asta pubblica la procedura è invece retta dalla legislazione d'introduzione del CO. Nel Cantone dei Grigioni si tratta della LICO (vedi artt. 6 segg. LICO). Quest'ultima prevedeva all'epoca che l'incanto pubblico dovesse essere diretto dal presidente di circolo oppure da un dipendente del circolo da lui designato (art. 6 LICO nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015; dal 1° gennaio 2016 in poi il circolo è stato sostituito dalla regione, per il resto la norma è rimasta invariata). Nella fattispecie qui in giudizio la Prima Camera civile aveva incaricato lei stessa direttamente l'UEFB con l'esecuzione dell'incanto pubblico, ritenendo che quest'ufficio fosse il più adatto ed esperto per svolgere un compito simile. Non ha con questo però per nulla dichiarato applicabile la LEF o altre disposizioni sull'esecuzione forzata. Com'è stato dimostrato, la licitazione ai pubblici incanti ordinata dai giudici di merito costituisce una vendita all'asta ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CO e con questo la procedura è retta dagli artt. 6 segg. LICO. Di conseguenza non si è in presenza di un "provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti" ai sensi dell'art. 17 LEF. Ne discende che questa Camera non può entrare nel merito del ricorso di vigilanza ed è invece competente "l'autorità giudiziaria" giusta l'art. 230 cpv. 2 seconda ipotesi CO. KSK 16 62 Decisione del 30 maggio 2017

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.